

Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.

*PRIMA NOTA A VERBALE*

La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.

Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alle giornate di prestazione contrattualmente prevista nei periodi stessi.

Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata.

*SECONDA NOTA A VERBALE*

Per Assobibe (già Abg-Unibg), Federvini, Mineracqua (già Federtorme), Assobirra, Distillatori, Aiipa, Ancit (già Pescaconserva), Anicav, Italmopa, Unionfood, le aziende della pasticceria aderenti ad Aidopi, Airi.

Il trattamento economico integrativo a carico delle aziende, per quanto concerne gli operai assunti a tempo determinato, sarà quello previsto dal C.C.N.L. dei singoli settori, in vigore alla data dell'1.1.1974, per le malattie insorte nei primi 30 giorni di servizio e quello di cui al presente articolo per le malattie insorte successivamente.

*Omissis*

**Art. 51 – Trattamento economico**

*Omissis*

Tabelle allegate Paga Base

*Omissis*

Lettera C)

Variazioni del TEM e del TEC

*Omissis*

Le Parti stabiliscono che, con riferimento al quadriennio **dicembre 2027 – novembre 2031**, per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrico 137, pari a euro **24,41**, da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

*Omissis*

Lettera D)

L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrico 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori in due tranches:

- a far data dal 1° dicembre 2023 per un importo pari a 55 euro;
- a far data dal 1° settembre 2027 per un importo pari a 11 euro.

Si allega Tabella IAR

Tale voce retributiva non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su 13°, 14° e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

*Omissis*

I minimi tabellari (paga base) sono quelli che risultano dalla tabella che segue:

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2023 €	Incrementi i totali richiesti nei 4 anni	Aumenti dal 1/12/2023 €	Nuovi minimi dal 1/12/2023 €	Aumenti dal 1/09/2024 €	Nuovi minimi dal 1/09/2024 €	Aumenti dal 1/01/2025 €	Nuovi minimi dal 1/01/2025 €	Aumenti dal 1/01/2026 €	Nuovi minimi dal 1/01/2026 €	Aumenti dal 1/01/2027 €	Nuovi minimi dal 1/01/2027 €
IS	230	2.477,05 €	359,27 €	33,58 €	2.510,63 €	58,76 €	2.569,39 €	100,73 €	2.670,12 €	100,73 €	2.770,85 €	65,47 €	2.836,32 €
I	200	2.153,93 €	312,41 €	29,20 €	2.183,13 €	51,09 €	2.234,22 €	87,59 €	2.321,81 €	87,59 €	2.409,40 €	56,93 €	2.466,34 €
II	165	1.777,03 €	257,74 €	24,09 €	1.801,12 €	42,15 €	1.843,27 €	72,26 €	1.915,53 €	72,26 €	1.987,80 €	46,97 €	2.034,77 €
3A	145	1.561,62 €	226,50 €	21,17 €	1.582,79 €	37,04 €	1.619,83 €	63,50 €	1.683,34 €	63,50 €	1.746,84 €	41,28 €	1.788,12 €
3	130	1.400,10 €	203,07 €	18,98 €	1.419,08 €	33,21 €	1.452,29 €	56,93 €	1.509,22 €	56,93 €	1.566,16 €	37,01 €	1.603,17 €
4	120	1.292,37 €	187,45 €	17,52 €	1.309,89 €	30,66 €	1.340,55 €	52,55 €	1.393,10 €	52,55 €	1.445,65 €	34,16 €	1.479,82 €
5	110	1.184,70 €	171,82 €	16,06 €	1.200,76 €	28,10 €	1.228,86 €	48,18 €	1.277,04 €	48,18 €	1.325,21 €	31,31 €	1.356,52 €
6	100	1.077,00 €	156,20 €	14,60 €	1.091,60 €	25,55 €	1.117,15 €	43,80 €	1.160,94 €	43,80 €	1.204,74 €	28,47 €	1.233,20 €

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2023 €	Incrementi i totali richiesti nei 4 anni	Aumenti dal 1/12/2023 €	Nuovi minimi dal 1/12/2023 €	Aumenti dal 1/09/2024 €	Nuovi minimi dal 1/09/2024 €	Aumenti dal 1/01/2025 €	Nuovi minimi dal 1/01/2025 €	Aumenti dal 1/01/2026 €	Nuovi minimi dal 1/01/2026 €	Aumenti dal 1/01/2027 €	Nuovi minimi dal 1/01/2027 €
I	165	1.777,03 €	257,74 €	24,09 €	1.801,12 €	42,15 €	1.843,27 €	72,26 €	1.915,53 €	72,26 €	1.987,80 €	46,97 €	2.034,77 €
II	130	1.400,10 €	203,07 €	18,98 €	1.419,08 €	33,21 €	1.452,29 €	56,93 €	1.509,22 €	56,93 €	1.566,16 €	37,01 €	1.603,17 €

Liv.	Par.	IAR	Incrementi i totali richiesti nei 4 anni	Aumenti dal 1/12/2023 €	Nuovo IAR dal 1/12/2023 €	Aumenti dal 1/09/2027 €	Nuovo IAR dal 1/01/2029 €
1S	230	58,77 €	110,80 €	92,34 €	151,11 €	18,47 €	169,57 €
1	200	51,10 €	96,35 €	80,29 €	131,39 €	16,06 €	147,45 €
2	165	42,16 €	79,49 €	66,24 €	108,40 €	13,25 €	121,65 €
3A	145	37,05 €	69,85 €	58,21 €	95,26 €	11,64 €	106,90 €
3	130	33,22 €	62,63 €	52,19 €	85,41 €	10,44 €	95,85 €
4	120	30,66 €	57,81 €	48,18 €	78,84 €	9,64 €	88,47 €
5	110	28,11 €	52,99 €	44,16 €	72,27 €	8,83 €	81,10 €
6	100	25,55 €	48,18 €	40,15 €	65,70 €	8,03 €	73,73 €

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

**Art. 51 bis – Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello**

*Omissis*

	Par.	Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello
1S	230	75,55 €
1	200	65,69 €
2	165	54,20 €
3A	145	47,63 €
3	130	42,70 €
4	120	39,42 €
5	110	36,13 €
6	100	32,85 €

Tali importi saranno erogati a partire dal **1° gennaio 2027** per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.

*Omissis*